

DDL Misure per la valorizzazione dei piccoli comuni: al Senato l'approvazione definitiva

28 Settembre 2017

L'Aula del Senato ha licenziato, definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni" ([DDL 2541/S](#) - Relatori il Sen. Stefano Vaccari del Gruppo parlamentare PD ed il Sen. Bruno Mancuso del Gruppo parlamentare AP), nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Il provvedimento, in particolare, prevede misure volte a favorire il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei *piccoli comuni*, promuovendo l'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, e valorizzandone il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.

In particolare, i piccoli comuni che possono accedere ai finanziamenti previsti dal provvedimento sono comuni con popolazione residente **fino a 5000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5000 abitanti rientranti in talune tipologie indicate** dal provvedimento, **tra cui, in particolare, rientrano**: i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, i comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica, i comuni in cui si sia verificato un significativo decremento della popolazione o caratterizzati da disagio insediativo o vi sia densità abitativa non superiore agli 80 abitanti per km quadrato, caratterizzati dall'inadeguatezza dei servizi sociali essenziali, oppure i comuni rientranti nelle aree periferiche ultraperiferiche come individuate dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

L'elenco dei piccoli comuni rientranti nelle tipologie sopra indicate viene definito, e successivamente aggiornato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio entro 60 giorni dall'adozione del decreto interministeriale che, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avrà definito i parametri di riferimento.

Al fine di sostenere lo sviluppo strutturale economico e sociale dei piccoli comuni è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'Interno **un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023**. In esso, per gli anni **2017 e 2018** confluiranno le risorse destinate dalla Legge di Stabilità 2016 alla progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini».

L'utilizzo delle risorse del suddetto Fondo avverrà a seguito della predisposizione, mediante decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro 180 dall'entrata in vigore del provvedimento, di **un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni** (aggiornato ogni tre anni) volto a definire le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione degli stessi **attraverso bandi pubblici**.

Il Piano è finalizzato ad assicurare priorità a taluni tipi di intervento tra cui rientrano, in particolare:

- qualificazione e **manutenzione del territorio**, mediante **recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse**, nonché interventi volti alla **riduzione del rischio idrogeologico**;
- messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture** stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio**

pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

-**acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;**

-**acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;**

-**recupero e riqualificazione urbana dei centri storici**, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

-recupero di beni culturali, storici, artistici e librari.

I piccoli comuni, come previsto dal provvedimento, anche avvalendosi delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo strutturale economico sociale, possano adottare talune misure, tra cui in particolare:

- **individuare, all'interno del perimetro dei centri storici**, zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare **interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana**, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie. Questo tipo di interventi prevede, tra l'altro, **il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati**; la realizzazione di **opere pubbliche o di interesse pubblico**; la **manutenzione straordinaria dei beni pubblici** già esistenti da parte dell'ente locale e il **riuso del patrimonio edilizio inutilizzato**; il **miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani**; gli interventi finalizzati al **consolidamento statico e antisismico degli edifici storici** nonché alla loro **riqualificazione energetica**; la **realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati**; il **miglioramento dei servizi urbani** quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;

- misure volte **all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili** al fine di contrastare l'abbandono: **di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico** e la perdita di biodiversità e assicurare le operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale; **di edifici in stato di abbandono o di degrado anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo**;

- **acquisire stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere** della società ANAS Spa, stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, o **acquisire il sedime ferroviario dismesso** e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

Si veda precedente del [29 settembre 2016](#).